DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ATTIVITA' DELLE EMITTENTI TELEVISIVE E SONORE, AUTORIZZATE IN AMBITO LOCALE

Art. 4

Proroga dei termini di durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora e delle autorizzazioni a ripetere programmi sonori esteri

E' prorogata la durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale e nazionale rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, nonche' delle autorizzazioni a ripetere programmi sonori esteri, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e comunque non oltre il 28 agosto 1997.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1996, non più in vigore dal 28 aprile 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare l'attivita' delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale
Estremi	Decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 80
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-l-attivita-delle-emittenti/art-4-proroga-dei-termini-di-durata-delle-concessioni-per-la/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it